

217 Poteri del giudice delegato - Dlgs 14/2019 -Art. 108 (Poteri del giudice delegato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 217 Poteri del giudice delegato

1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.

2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Art. 217 Poteri del giudice delegato

1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento

217 Poteri del giudice delegato - Dlgs 14/2019 -Art. 108 (Poteri del giudice delegato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.

2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 108 (Poteri del giudice delegato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui al quarto comma dell'articolo 107, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

-----AGGIORNAMENTO

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonché alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

**217 Poteri del giudice delegato - Dlgs 14/2019 -Art. 108 (Poteri del giudice delegato)
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[Imposta comunale sugli immobili – Cass. n. 6133/2021](#)

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Immobile già compreso nel fallimento ed alienato ad un terzo aggiudicatario - Durata del periodo di imposizione - Versamento dell'imposta - Termine

[Concordato preventivo in continuità aziendale – Cass. n. 23139/2020](#)

Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Concordato preventivo in continuità aziendale - Liquidazione mediante assegnazione onerosa al socio della cooperativa - Cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento. In tema di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 \(Rv. 656272 - 03\)](#)

Concordato preventivo - Vendita di beni - Ordine di cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, l. fall. - Verifica delle condizioni da parte del giudice delegato e del Tribunale - Estensione - Fondamento. Il giudice delegato, cui sia stata richiesta la cancellazione delle iscrizioni ex

[Impugnazioni civili - cassazione \(ricorso per\) - provvedimenti dei giudici ordinari \(impugnabilità\) - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 \(Rv. 656272 - 01\)](#)

217 Poteri del giudice delegato - Dlgs 14/2019 -Art. 108 (Poteri del giudice delegato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Decreto del giudice delegato di cancellazione delle ipoteche ex art. 108, comma 2, l.fall. -
Decisione del Tribunale sul reclamo - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità -
Fondamento. Il provvedimento con il quale il Tribunale rigetta il reclamo avverso il decreto del
giudice

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - deliberazione ed omologazione - sentenza di omologazione - impugnazioni - appello - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30454 del 21/11/2019 \(Rv. 656272 - 02\)](#)

Decreto del giudice delegato di cancellazione delle iscrizioni ex art. 108, comma 2, l.fall. -
Legittimazione al reclamo del creditore ipotecario - Sussistenza - Mancata opposizione alla
proposta concordataria - Irrilevanza - Fondamento. In tema di liquidazione dell'attivo nella
procedura di

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - vendita di immobili - modalita' - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9017 del 11/04/2018 \(Rv. 648434 - 02\)](#)

Ricorso da parte del curatore alle modalità di vendita prefissate dal codice di procedura civile -
Poteri di sospensione ex art. 107, comma 4, l. fall. ed ex art. 108 l. fall. - Configurabilità -
Esclusione - Fondamento - Applicabilità dell'art. 584 c.p.c. - Conseguenze. In tema di
liquidazione

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - organi preposti al fallimento - giudice delegato - provvedimenti – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9017 del 11/04/2018 \(Rv. 648434 - 01\)](#)

Opzione del curatore ex art. 107, comma 2, l. fall. per le forme codicistiche - Prelazione
dell'affittuario di azienda di impresa fallita ex art. 104-bis, comma 5, l. fall. - Esercizio -
Conseguenze - Incidenza delle offerte presentate secondo le modalità di cui all'art. 584 c.p.c. -
Configurabilità

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - liquidazione dell'attivo - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 5271 del 06/03/2018 \(Rv. 647745 - 01\)](#)

Concordato preventivo con cessione dei beni - Potere di sospensione delle operazioni di
vendita ex art. 108 l. fall. - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie. In tema di concordato
preventivo con cessione dei beni, il richiamo, da parte dell'art. 182 l. fall., all'art. 108 l. fall.
comporta che

**217 Poteri del giudice delegato - Dlgs 14/2019 -Art. 108 (Poteri del giudice delegato)
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -**

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello